

Relazione tecnica

Il presente decreto, composto da 8 articoli, reca disposizioni in merito agli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposizione integrativa dovuta in Italia di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (di seguito decreto legislativo), definendo i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale, attraverso il medesimo modello dichiarativo predisposto dall'Agenzia delle entrate (di seguito dichiarazione fiscale).

In particolare, **l'articolo 2** individua gli adempimenti ed i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi. Tali soggetti, tenuti alla presentazione della dichiarazione fiscale, coincidono con i soggetti tenuti al versamento dell'imposta, i quali, a loro volta, sono individuati dalle regole fissate dal decreto legislativo (nel caso dell'imposta minima integrativa) o dal gruppo (nel caso dell'imposta minima suppletiva e dell'imposta minima nazionale). Si evidenzia che tali soggetti potrebbero risultare diversi, nell'ambito dello stesso gruppo, per ciascuna delle tre imposte sopra citate.

Si specifica che l'imposta minima integrativa è dichiarata e versata dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, ovvero soggetti controllanti capogruppo che redigono il bilancio consolidato o di controllanti che dispongono delle informazioni e dei dati contabili necessari per determinare l'imposizione integrativa dovuta in Italia. Diversamente, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale sono dichiarate e versate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) dello schema di decreto, ovvero imprese localizzate in Italia che agiscono anche per conto delle altre imprese italiane del gruppo (queste ultime risultano solidalmente e congiuntamente responsabili con le prime).

La previsione contenuta nell'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto - secondo cui le imprese e le entità del gruppo, localizzate nel territorio dello Stato italiano, trasmettono in tempo utile ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 tutte le informazioni necessarie per il calcolo e per il versamento dell'imposta dovuta - è giustificata dalla circostanza che tra le imprese individuate dal gruppo quali responsabili, rispettivamente, dell'imposta minima suppletiva e dell'imposta minima nazionale e le altre imprese localizzate in Italia può non sussistere alcun rapporto di controllo (ad esempio potrebbe trattarsi di tutte imprese sorelle). La disposizione in commento è volta, quindi, a garantire che i soggetti scelti per adempiere agli obblighi dichiarativi e di versamento (che potrebbero non essere controllanti) ricevano in tempo utile dalle altre imprese italiane del gruppo i dati per calcolare e dichiarare correttamente l'imposizione integrativa eventualmente dovuta in Italia.

Gli **articoli 3 e 4** individuano il contenuto della dichiarazione fiscale, nonché le regole di compilazione del relativo modello.

L'**articolo 5** individua i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione fiscale. In particolare, la disposizione dell'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto è allineata all'articolo 51, comma 7, del decreto legislativo, richiamato dall'articolo 53, comma 1, del citato decreto, stabilendo che, a regime, la dichiarazione fiscale va presentata "entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio". Il **comma 2**, in linea con l'articolo 58 del medesimo decreto legislativo, prevede che, in relazione al primo esercizio di applicazione delle nuove regole sull'imposizione integrativa, ossia in relazione all'esercizio transitorio, la dichiarazione fiscale va presentata entro il diciottesimo mese successivo all'ultimo giorno del suddetto esercizio transitorio. In linea con le previsioni riguardanti la comunicazione rilevante, il **comma 3** prevede che il termine



di scadenza per gli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, indipendentemente dall'inizio o dalla durata dell'esercizio, non può essere anteriore al 30 giugno 2026. Il **comma 4** consente all'impresa dichiarante di modificare o integrare le informazioni e i dati già forniti all'Agenzia delle entrate. Infine il **comma 5** richiama, per quanto non diversamente stabilito, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante la disciplina generale della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

L'**articolo 6** detta i criteri per il versamento delle imposte integrativa, il cui ammontare è determinato in euro, sulla base della normativa nazionale, ed è versato in due rate. Il **comma 2**, in linea con l'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo, prevede che le imposte in esame sono versate in due rate. Il 90 per cento dell'importo dovuto è versato entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono e il versamento dell'importo residuo è effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la dichiarazione annuale relativa a tale esercizio. In coerenza con l'analoga disposizione prevista per la comunicazione rilevante, il **comma 3** stabilisce che il termine di scadenza per gli obblighi dichiarativi di cui al citato articolo 53, indipendentemente dall'inizio o dalla durata dell'esercizio, non può essere anteriore al 30 giugno 2026.

Tenuto conto che i termini di versamento previsti sono coerenti con le previsioni del decreto legislativo, dalla disposizione non derivano effetti finanziari sul gettito stimato a legislazione vigente.

L'**articolo 7** disciplina le ipotesi di eccedenze di versamento e le istanze di rimborso. Sul punto, si specifica che le richieste di rimborso ammesse (in dichiarazione o con apposita istanza) sono circoscritte alle ipotesi di versamento in eccesso rispetto all'importo dovuto a causa di errori materiali nel calcolo dell'imposta o di errori riguardanti l'individuazione del soggetto tenuto al versamento. Si esclude, pertanto, che tali ipotesi esplicino effetti negativi sulle stime di gettito.

L'**articolo 8** riguarda l'applicazione delle sanzioni.

Dal punto di vista finanziario, pertanto, alle disposizioni di cui al presente decreto non si ascrivono effetti, atteso che si tratta di disposizioni attuative del decreto legislativo n. 209 del 2023 aventi natura procedurale da cui non derivano modifiche concernenti i termini per il versamento già previsti dal medesimo decreto.

